Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 18 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(3158)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. **1264.**

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 23 maggio 1940-XVIII, nn. 541, 544, 546 e 549;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero dell'interno	L.	35.500.000
» delle comunicazioni . .	»	9.300.000
» della marina	»	340.000.000

Art. 2.

E' aumentata di L. 5.000.000 la somma autorizzata con l'articolo 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549 per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari dell'Albania e per quelle inerenti al funzionamento dei servizi civili e politici in quel territorio.

Art. 3.

Pel rimborso ai Comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi è autorizzata l'ulteriore assegnazione di L. 35.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in relazione al fabbisogno.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

A modifica dell'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 814, gli stanziamenti in dipendenza degli impegni di cui all'art. 1 della legge medesima, per spese relative a servizi e prestazioni per esigenze straordinarie della difesa nazionale, potranno essere disposti, in relazione al fabbisogno, entro il 31 dicembre 1940-XIX.

Art. 5.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle comunicazioni e della marina per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 69 - Spese politiche e riservate . . L. 5.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 102-*ter* - Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, a cura degli enti ausiliari, di lavori di protezione antiaerea, ecc. L. 15.000.000

Cap. n. 102-*quater* - Assegnazione straordinaria per lo sgombero della popolazione civile, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per servizi e prestazioni dell'Istituto di sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . » 2.000.000

Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione) - Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali e telegrafiche . . . . » 1.200.000

Cap. n. 108-*ter* (di nuova istituzione) - Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali e telegrafiche . . . . » 2.000.000

Cap. n. 108-*quater* (di nuova istituzione) - Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura e di controllo sulle comunicazioni postali e telegrafiche . . . . » 300.000

Totale . . . L. 35.500.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*bis* - Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 9.300.000

Ministero della marina:

Cap. n. 79-*bis* - Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 340.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 luglio 1940-XVIII, n. 1265.

Requisizione, da parte dell'autorità civile, di mezzi di trasporto e di quadrupedi per esigenze di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 11 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle leggi di guerra nei territori dello Stato a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli automezzi, i mezzi di trasporto a trazione animale e i quadrupedi di proprietà di enti pubblici e privati e di privati individui, non precettati dall'autorità militare, possono essere requisiti dall'autorità civile, per esigenze di pubblico interesse. Tale disposizione non si applica:

1) agli autoveicoli di fabbrica nazionale costruiti negli ultimi cinque anni ed eventualmente non precettati, in quanto devono rimanere a disposizione delle autorità militari;

2) ai mezzi di trasporto appartenenti allo Stato e alle Aziende autonome statali, nonchè alle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto, limitatamente, per queste ultime, ai mezzi adibiti ai servizi dichiarati indispensabili dal Ministero delle comunicazioni;

3) ai mezzi di trasporto elencati nell'art. 2 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina, e per la Regia aeronautica, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni, nonchè ai bovini e agli equini che costituiscono i nuclei di selezione di cui alla legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e compresi in elenchi formati ed aggiornati rispettivamente dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dai direttori dei Depositi cavalli stalloni.

Le Amministrazioni e le Aziende autonome statali possono richiedere l'esonero dalla requisizione per usi civili degli automezzi, dei veicoli a trazione animale e dei quadrupedi adibiti, per convenzione o per appalto, a servizi che interessano le Amministrazioni e le Aziende stesse.

Restano ferme le facoltà spettanti alle autorità militari, a termini delle disposizioni vigenti, per la precettazione e la requisizione dei mezzi indicati nel comma primo.

Art. 2.

La requisizione civile viene disposta dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il proprietario del mezzo requisito dall'autorità civile è tenuto a metterlo immediatamente a disposizione — nelle condizioni in cui si trova e munito dei necessari accessori, bardature, ecc. — del prefetto, presidente del Consiglio pro-

vinciale delle corporazioni, o dell'azienda speciale di cui al successivo art. 4, ovvero dell'ente pubblico o privato o del privato individuo, che sarà designato dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 3.

La requisizione civile può essere definitiva o a noleggio.
Nel caso di requisizione definitiva il mezzo passa in proprietà al Consiglio provinciale delle corporazioni o all'azienda di cui al successivo art. 4 o all'ente pubblico o privato o al privato individuo, cui il mezzo stesso è stato assegnato. Nel caso di requisizione a noleggio il proprietario conserva i propri diritti sul mezzo, il quale passa temporaneamente in consegna e a completa disposizione dell'ente o persona indicata.
Le indennità per la requisizione definitiva o a noleggio sono determinate dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, secondo le norme vigenti per le requisizioni militari, di cui al R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452 e successive modificazioni.

Art. 4.

I prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, al fine di disciplinare l'utilizzazione dei mezzi requisiti civilmente, possono costituire una azienda speciale, a sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, avente il compito di assegnare temporaneamente in uso agli enti pubblici e privati e ai privati individui, che ne abbiano bisogno, mezzi di trasporto requisiti dall'autorità civile. Le tariffe per l'uso dei mezzi suddetti saranno stabilite dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.
L'azienda speciale di cui al precedente comma è amministrata da una Commissione speciale permanente del Consiglio provinciale delle corporazioni nominata con decreto del prefetto presidente e composta da due rappresentanti del prefetto, di cui uno appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dal direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, da un rappresentante dell'Ispettorato corporativo interprovinciale, da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale, da un rappresentante del Circolo dell'Ispettorato ferrovie, tramvie e automobili, e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e degli altri enti pubblici eventualmente interessati. La Commissione è presieduta dal vice presidente o da un presidente di sezione del Consiglio provinciale delle corporazioni.
I mezzi finanziari necessari al funzionamento dell'azienda speciale di cui al precedente comma primo, sono anticipati dal Consiglio provinciale delle corporazioni, e saranno rimborsati dall'azienda secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dal Ministro per le corporazioni. Il Consiglio provinciale inoltre pone a disposizione dell'azienda speciale il personale e tutti gli altri mezzi necessari per il suo funzionamento.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di requisizione del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, adottati a' sensi del presente decreto, è data facoltà agli interessati di ricorrere al Ministro per le corporazioni entro quindici giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Il provvedimento del Ministro è definitivo.
Contro la determinazione delle indennità gli interessati hanno facoltà di ricorrere alla Commissione prevista nell'art. 27 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452. Della Commissione, per l'esame dei ricorsi anzidetti, sono chiamati a far parte, in sostituzione dei tre ufficiali del Regio esercito, tre esperti nominati dal prefetto, su designazione delle Organizzazioni sindacali.

Art. 6.

Con Regi decreti, da emanarsi a' sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno dettate le norme eventualmente necessarie per la esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — TASSINARI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII, n. 1266.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;
Visto l'articolo 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1940-41, è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 426 - Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti, ecc. . . . . . L. 30.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1267.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Sant'Anna dei Palafrenieri, in Roma.

N. 1267. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Sant'Anna dei Palafrenieri, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1268.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata, con sede in Mammola (Reggio Calabria).

N. 1268. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata, con sede in Mammola (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1269.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Giovanni Battista, in frazione Torniella del comune di Roccastrada (Grosseto).

N. 1269. R. decreto 30 luglio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 1° ottobre 1939-XVII, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Giovanni Battista, in frazione Torniella del comune di Roccastrada (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Aura* di stazza lorda tonn. 39,33, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore De Giosa Angelo fu Giuseppe, con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Angelina* di stazza lorda tonn. 67,58, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Lanciotto Saltamerenda fu Decoroso, con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Arcangelo Gabriele* di stazza lorda tonn. 27,23, inscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatore De Pinto Luigi di Corrado, con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Ardito* di stazza lorda tonn. 36,85, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Ranalli Gaetano, con sede a Ortona a Mare: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Anna Maria II* di stazza lorda tonnellate 46,26, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Pignati Pietro, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Angela M.* di stazza lorda tonn. 20.51, inscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatrice Ditta Corderia Minutillo & Mastrofilippo, con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Alma* di stazza lorda tonn. 69,51, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Ditta Angelo De Giosa fu Giuseppe, con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Audace* di stazza lorda tonn. 30,96, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Spina Luigi, con sede a Pescara: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Antoniotto Usodimare* di stazza lorda tonn. 23,88, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Punzi Vito, Battista, Isabella, Lepore Vito e Lepore Angela, con sede a Mola di Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Argo* di stazza lorda tonn. 41,35, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Palombo Pietro fu Andrea, con sede a Porto S. Stefano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Amerigo Vespucci* di stazza lorda tonn. 20,26, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Rizzi Vincenzo fu Vito, con sede a Mola di Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Anna* di stazza lorda tonn. 103,15, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Ditta Pasquale Melchiorri & Figli, con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Armando* di stazza lorda tonn. 46,41, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Biondi Ugo, con sede a Nettunia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Arione* di stazza lorda tonn. 35,72, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'arma-

tore Giammattei Oddo, con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Antonio Figlio* di stazza lorda tonnellate 21,79, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Fedeli Abramo, con sede a Colonnella: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Aurora* di stazza lorda tonn. 29,60, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Berlingerio Domenico, con sede a Mola di Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Amalia* di stazza lorda tonn. 100.55, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Merchegiani Nicola, con sede a San Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Alfonso Lamarmora* di stazza lorda tonn. 24,84, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Simoneschi Giuseppe di Gio Batta, con sede a Terracina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Addis Abeba* di stazza lorda tonnellate 72,28, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Vaccara Stefano, con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 16 del 3 giugno 1940.

Motopeschereccio *Agata Madre* di stazza lorda tonnellate 54,53, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Giacalone Gaspare di Nicolò, con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 18 del 3 giugno 1940.

Motopeschereccio *Audace* di stazza lorda tonn. 46,77, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore De Fonte Nicola fu Sebastiano & C., con sede a Mola di Bari: dalle ore 16 del 5 giugno 1940.

Motopeschereccio *Avanguardista* di stazza lorda tonnellate 21,56, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Mazziotti Umberto, con sede a San Vito Marina: dalle ore 6 del 9 giugno 1940.

Motopeschereccio *Avvenire* di stazza lorda tonn. 29,01, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Paccagnella Gio Batta, con sede a Santa Margherita Ligure: dalle ore 17 del 12 giugno 1940.

Motopeschereccio *Angelina* di stazza lorda tonn. 29,74, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'armatore Uttaro Vincenzo fu Giuseppe, con sede a Gaeta: dalle ore 10 del 21 giugno 1940.

Motopeschereccio *Ben Hur* di stazza lorda tonn. 28,30, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, degli armatori fratelli Caruso, Francesco, Pasquale, Antonio di Vincenzo, con sede a Gaeta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Balear* di stazza lorda tonn. 29,05, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società Virgilio & Mastronardi « Virmapesca », con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Bella Sirena* di stazza lorda tonn. 25,40, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Raiola Giuseppe di Bartolomeo, con sede a Livorno: dalle ore 17 del 1° luglio 1940.

Motopeschereccio *Bella Italia* di stazza lorda tonn. 20,83, inscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatrice Ditta Corderia Minutillo & Mastrofilippo, con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Carolina Madre* di stazza lorda tonnellate 23,97, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Guida Giuseppe fu Crescenzio, con sede a Resina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Corradino* di stazza lorda tonn. 32,27, inscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatrice Corderia Minutilli & Mastrofilippo, con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Calogero Padre* di stazza lorda tonnellate 20, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, degli armatori Albano Nicola e Simone di Calogero, con sede a Porto Empedocle: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Cuore di Gesù* di stazza lorda tonnellate 23,46, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Asaro Pietro fu Gio Batta, con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Camillo I* di stazza lorda tonn. 49,80, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori fratelli Di Pietro Umberto e Filippo, con sede a Roseto degli Abruzzi: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Città di Viesti* di stazza lorda tonnellate 42,56, inscritto al Compartimento marittimo di Molfetta, dell'armatore Salvemini Cosmo fu Nicola, con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Condottiero* di stazza lorda tonn. 66,21 inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società anonima Armamento Pugliese (S.A.P.), con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Cleopatra* di stazza lorda tonn. 49,01, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Società Sannini, di Fazio & C., con sede a Nettunia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Comandante Maddalena* di stazza lorda tonn. 69,30, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società anonima Armamento Pugliese (S.A.P.) con sede a Bari: dalle ore 18 del 5 giugno 1940.

Motopeschereccio *Angelo Musco* di stazza lorda tonnellate 68,59, inscritto al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore Guglielmo Schmit, con sede a Palermo: dalle ore 12 del 6 giugno 1940.

Rimorchiatore *Cecchino* di stazza lorda tonn. 112,25, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore ing. Viola Enrico delegato della Società anonima Ugo Colombo, con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Arno* di stazza lorda tonn. 106,06, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Altiforni e Acciaierie d'Italia « Ilva » con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Adua* di stazza lorda tonn. 40,83, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Ardito Giuseppe di Enrico con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Angela* di stazza lorda tonn. 94,06, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Volpicelli Mario con sede a Napoli: dalle ore 0 del del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Ardita I* di stazza lorda tonn. 22,89, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Società anonima G. Odino & Co. con sede a Massaua: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *America* di stazza lorda tonn. 107, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 11 del 3 giugno 1940.

Rimorchiatore *Bernardo Procchi* di stazza lorda tonnellate 110,64, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Procchi Dino, Tito e Alfredo fratelli Neri con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Città di Riva* di stazza lorda tonn. 23,35, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'armatrice Società Italiana Saline Assab con sede a Padova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Carmen* di stazza lorda tonn. 22,08, inscritto al Compartimento marittimo di Massaua, dell'arma-

trice Società « A.R.M.A. » con sede a Massaua: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Carlo Bruno* di stazza lorda tonn. 115,53, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Rimorchiatori Napoletano con sede a Napoli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Carmelo Noli* di stazza lorda tonn. 109,36, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dall'armatrice Società anonima Carmelo Noli fu Giovanni con sede a Savona: dalle ore 8 del 9 giugno 1940.

Motonave *Capri* di stazza lorda tonn. 68,66, inscritta al Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, dell'armatore Giuffrè Natale fu Felice con sede a Sant'Agnello di Sorrento: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motonave *Carloforte* di stazza lorda tonn. 79,49, inscritta al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società anonima di Navigazione « Tirrenia » con sede a Napoli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *Assunta Madre* di stazza lorda tonnellate 63,56, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatore Susnik Giovanni con sede a Cagliari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *Capodoglio* di stazza lorda tonn. 184,07, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società anonima Armamento Pugliese (S.A.P.) con sede a Bari: dalle ore 16 del 9 giugno 1940.

Motoveliero *Angela B* di stazza lorda tonn. 53,66, inscritto al Compartimento marittimo di Olbia, dell'armatore Bertorino Bartolomeo fu Nicolò con sede a Olbia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motoveliero *San Nicola* di stazza lorda tonn. 66, inscritto al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Demetrio Cipreo di Teofilo con sede a Calino: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piroscafo *Carluccio* di stazza lorda tonn. 230,59, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Sturlese Angelo con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1940-XVIII
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 406. — VENTURI

(3483)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 settembre 1940-XVIII.
Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulla funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Celio Renato, consigliere aggregato nella Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori dell'industria cessa da tale carica ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Dino Gusatti Bonsembiante a consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento in sostituzione del fascista Celio Renato;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Dino Gusatti Bonsembiante è nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Celio Renato.

Roma, addì 2 settembre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3579)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Pola.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Pola, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Roma, addì 22 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

ALLEGATO

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Pola, in persona del sig. dott. Calegari Virginio;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. dott. Enrico Gambassi;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Pola, in persona del sig. rag. Giovanni Carnevale-Schianca;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la correspon-

sione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo Accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Pola alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 160 giornate annue
giornalieri occasionali n. 110 » »
giornalieri eccezionali n. 40 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i 2/3 delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli alenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pola, addì 12 febbraio 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
Dott. Calegari

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
Gambassi

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di Pola
Carnevale-Schianca

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
Cianetti

(3562)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1940-XVIII.

Approvazione della convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Visto il parere espresso dalla Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari sulla convenzione per la erogazione degli assegni stessi in agricoltura nel 1940 nella provincia di Lecce;

Esaminate le modifiche da detta Sezione proposte per la soppressione dell'art. 1 della convenzione stessa della categoria degli eccezionali;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Lecce, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e modificata in conformità del parere espresso dalla Sezione agricola del Comitato speciale degli assegni familiari per la soppressione all'art. 1 della categoria degli eccezionali.

Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Cianetti

Allegato

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Lecce, in persona del sig. Manfredi avv. Francesco;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del Cons. Naz. dott. Guido Maranca;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Lecce, in persona del sig. rag. Francesco Fronterotta;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo Accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Lecce alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. 160 giornate annue
giornalieri occasionali n. 80 » »
giornalieri eccezionali n. » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i due terzi delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940 a corrispondere gli assegni familiali spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente Convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lecce, addì 29 gennaio 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
MANFREDI

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
MARANCA

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di Lecce
FRONTEROTTA

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(3561)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1940-XVIII.

Approvazione della Convenzione per la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 1 a 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 872, contenenti modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni in agricoltura;

Sentita la Sezione agricola del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

E' approvata l'allegata convenzione per la erogazione nel 1940 degli assegni familiari in agricoltura nella provincia di Forlì, stipulata fra l'Unione fascista degli agricoltori e l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura con l'intervento del direttore della sede locale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Roma, addì 10 agosto 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

Convenzione per il pagamento degli assegni familiari in agricoltura

Fra l'Unione fascista degli agricoltori per la provincia di Forlì, in persona del geom. cav. Antonio Poggiolini, direttore;

l'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la stessa provincia, in persona del sig. comm. Giovanni Alezzini, segretario generale;

e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sede di Forlì, in persona del rag. Orlando Salvarani, direttore;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, recante modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e il R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, per l'unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni dell'agricoltura 28 dicembre 1939-XVIII, per la maggiorazione degli assegni familiari per i figli e la corresponsione degli stessi assegni per la moglie e i genitori conviventi, nonchè le norme integrative e regolamentari risultanti dal successivo Accordo 28 dicembre 1939-XVIII;

Ritenuto che, in conseguenza dell'entrata in vigore col 1° gennaio 1940 delle nuove norme per la riscossione dei contributi per gli assegni familiari, non sia ulteriormente possibile osservare la procedura per la corresponsione degli assegni ai lavoratori agricoli, prevista negli articoli da 45 a 48 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239;

Ritenuto necessario e possibile provvedere nella provincia di Forlì alla erogazione degli assegni familiari in base a periodi presuntivi di occupazione e sulla scorta di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;

In esecuzione degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872,

Si conviene:

1. — Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1940 gli assegni familiari ai lavoratori avventizi dell'agricoltura saranno corrisposti in base a periodi presuntivi di occupazione annua determinati come segue:

giornalieri abituali n. giornate annue
giornalieri occasionali n. 52 » »
giornalieri eccezionali n. 52 » »

2. — Gli assegni verranno pagati a periodi mensili posticipati.

Il loro ammontare mensile per i giornalieri abituali sarà calcolato in ragione di un dodicesimo delle giornate come sopra presuntivamente attribuite.

Per i giornalieri occasionali ed eccezionali gli assegni saranno corrisposti per i 2/3 delle giornate come sopra presuntivamente attribuite in due rate uguali con riferimento ai mesi di febbraio e marzo.

3. — Gli aventi diritto saranno accertati in base agli elenchi dei lavoratori agricoli compilati per l'anno 1939 dall'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura. L'Unione stessa provvederà a comunicare alla sede dell'I.N.F.P.S. i nominativi degli elenchi di cui sopra e a trasmettere contemporaneamente alla stessa sede dell'I.N.F.P.S. i documenti necessari per l'accertamento del diritto, in quanto questi non siano già archiviati presso gli uffici della sede stessa. L'Unione fornirà altresì alla sede dell'I.N.F.P.S. gli altri elementi necessari per rendere possibile il regolare pagamento degli assegni.

4. — Dal 1° luglio 1940 si provvederà all'accertamento degli aventi diritto sulla base degli elenchi compilati a norma dell'art. 12 del R. decreto 9 febbraio 1939-XVII, n. 363, e alla determinazione delle giornate di lavoro attribuibili ai lavoratori giornalieri, secondo la categoria, in rapporto al numero complessivo delle giornate di lavoro accertate nella provincia ai fini della riscossione dei contributi.

L'I.N.F.P.S. provvederà durante il secondo semestre 1940, a corrispondere gli assegni familiari spettanti a saldo per l'anno 1940 conteggiandoli sulla differenza fra la nuova aliquota di giornate attribuibili come sopra al singolo lavoratore e il numero delle giornate fruite a norma degli articoli 1 e 2.

5. — Per i salariati fissi e gli impiegati valgono, quanto all'accertamento degli aventi diritto, le norme di cui all'art. 3 della presente convenzione. Ad essi saranno corrisposte 26 giornate di assegni per ogni mese.

6. — Per il 1° semestre 1940 la corresponsione degli assegni sarà riferita alla situazione di famiglia e ai carichi di famiglia quali risultano al 1° gennaio 1940, e, pertanto, le variazioni familiari e le variazioni di carico, in aumento o in diminuzione, che dovessero verificarsi per qualunque motivo dopo tale data non daranno luogo a variazione nell'ammontare mensile degli assegni.

Resta inteso che la corresponsione agli assegni cessa con la fine del mese in corso in caso di decesso dell'avente diritto, e, per gli impiegati in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Successivamente al 30 giugno 1940 varranno le norme che saranno all'uopo stabilite dalla Sezione per l'agricoltura del Comitato speciale per gli assegni familiari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Forlì, addì 29 maggio 1940-XVIII

p. *L'Unione fascista degli agricoltori*
A. Poggiolini

p. *L'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*
Alezzini

p. *L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale*
Sede di Forlì
Salvarani

Visto: p. *Il Ministro per le corporazioni*
Cianetti

(3510)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Kodak, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Kodak, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Kodak con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Ottone Terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: Ricci

(3582)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Adda » Officine Elettromeccaniche e Meccaniche, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima « Adda » Officine Elettromeccaniche e Meccaniche, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima « Adda » Officine Elettromeccaniche e Meccaniche, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Augusto Venturi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3566)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Industria Chimica Morel, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Industria Chimica Morel, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Industria Chimica Morel, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Pietro Bolzon.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3521)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Italiana Rivetti e Affini, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Italiana Rivetti e Affini, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Italiana Rivetti e Affini, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Giovanni Servili.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3520)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Calzaturifici Asolani Riuniti Polloni (S.C.A.R.P.A.), con sede ad Asolo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Calzaturifici Asolani Riuniti Polloni (S.C.A.R.P.A.), si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Calzaturifici Asolani Riuniti Polloni (S.C.A.R.P.A.), con sede ad Asolo (Treviso), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. rag. Mario Cervellini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Costruzioni Automobili, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Costruzioni Automobili, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Costruzioni Automobili, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Aurelio Sanero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3522)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Laboratori Asthier, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Laboratori Asthier, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Laboratori Asthier, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Angelo Tarchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3565)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della ditta Natale Belon, con sede a Buscate, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Natale Belon, con sede a Buscate (Milano), si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Natale Belon, con sede a Buscate, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. Guglielmo Beretta.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3564)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «Magazzini italiani per tutte le borse», con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima «Magazzini italiani per tutte le borse», si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima «Magazzini italiani per tutte le borse», con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Luciano Gottardi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3563)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1940-XVIII.

Determinazione per l'anno 1940 del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente per lo sviluppo delle industrie della macinazione e delle paste alimentari, aderente alla Confederazione fascista degli industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 settembre 1939-XVIII, n. 1747, che approva lo statuto dell'Ente per lo sviluppo delle industrie della macinazione e delle paste alimentari, aderente alla Confederazione fascista degli industriali;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente predetto con la quale viene proposta l'applicazione per l'anno 1940 di un contributo a carico dei propri iscritti;

Udita la Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

E' autorizzata l'applicazione per l'anno 1940 del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente per lo sviluppo delle industrie della macinazione e delle paste alimentari, aderente alla Confederazione fascista degli industriali, nella misura di L. 0,06 per ogni quintale di grano o di altro cereale assegnato e di L. 0,10 per ogni quintale di pasta prodotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3580)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1940-XVIII.

Norme sulla disciplina della produzione e della vendita di farine miscelate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Ravvisata la necessità di disciplinare la produzione e la vendita di farine miscelate;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° ottobre 1940-XVIII è fatto obbligo di impiegare, nella produzione di farine destinate alla vendita per qualsiasi uso, 90 parti di farina di grano abburattata all'80 per cento e 10 parti di farina di granturco.

Art. 2.

La farina di granturco da impiegare nella miscela deve essere ottenuta esclusivamente da granturco giallo, tipo farinoso, e deve essere prodotta con un tasso di abburattamento non superiore al 60 per cento. Il granturco deve essere sottoposto alle indispensabili operazioni di degerminazione.

Art. 3.

Alla macinazione del granturco destinato alla miscela provvedono esclusivamente i molini aventi una apposita attrezzatura ed a ciò espressamente autorizzati dai Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 4.

Alla distribuzione del granturco da miscelare ai molini autorizzati alla macinazione di detto prodotto, come pure alla distribuzione ai molini della farina di granturco destinata alla miscela, sarà provveduto secondo le disposizioni che a tale uopo emanerà il Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

I molini che producono farina di granturco destinata alla miscela, come pure i molini che producono farina miscelata a termine del presente decreto, devono tenere a disposizione dell'autorità competente un campione di kg. 2 della farina prodotta, da tenere bene conservata e da rinnovare ogni due mesi.

Art. 6.

I prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni stabiliranno con apposita ordinanza, ciascuno per la rispettiva Provincia, la data a partire dalla quale è fatto divieto di mettere in vendita farina non miscelata, e, conseguentemente, pane confezionato con farina non miscelata.

Art. 7.

Ai trasgressori delle presenti disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui al R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Roma, addì 16 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3594)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Forcello in provincia di Ferrara

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 7 settembre 1940-XVIII, n. 6278, è stato approvato, con alcune modifiche, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Forcello avente sede a Portomaggiore (Ferrara), deliberato dall'assemblea generale dei proprietari interessati in data 19 novembre 1939-XVIII.

(3524)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Poia in comune di Lomaso (Trento).

Con R. decreto-legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 2727, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo al registro n. 15, foglio n. 226, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Poia in comune di Lomaso (Trento).

(3583)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del bacino Terrazzo in provincia di Verona

Con R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, n. 2502, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto successivo al registro n. 15, foglio n. 64, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario del bacino Terrazzo con sede in comune di Legnago (Verona).

(3585)

Riconoscimento della natura di Consorzio di bonifica al Consorzio speciale di irrigazione « Utenti della Seriola di Salionze.

Con decreto Ministeriale 13 settembre 1940-XVIII è stata riconosciuta al Consorzio speciale di irrigazione « Utenti della Seriola di Salionze », con sede in Valeggio sul Mincio (Verona), la natura di consorzio di bonifica, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI.

(3586)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Roggia di Schio - Marano e Rio dei Molini, con sede in Schio (Vicenza).

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 settembre 1940-XVIII, n. 4590, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di « Roggia di Schio - Marano e Rio dei Molini, con sede in Schio (Vicenza).

(3567)

Raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici del Consorzio di bonifica Ca' degli Oppi - Zerpano e Alpone e Alto Veronese e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto successivo, al registro n. 15, foglio n. 345, è stato disposto il raggruppamento degli uffici amministrativi e tecnici dei consorzi di bonifica Ca' degli Oppi, Zerpano e Alpone e Alto Veronese con sede in Verona ed è stato nominato il comm. rag. Arturo Maugini commissario straordinario del raggruppamento.

(3568)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle paste alimentari e divieto della produzione e vendita del granito

Il Ministero delle corporazioni, nell'intento di assicurare una migliore panificazione, con circolare P. 896 del 9 settembre 1940-XVIII ha vietata, a partire dal 1° ottobre 1940-XVIII, la produzione e la vendita del granito estratto dal frumento tenero. Dal grano tenero potranno, pertanto, estrarsi solo ottanta parti di farina tipo unico avente le caratteristiche fissate con la circolare P. 817 del 18 giugno 1940-XVIII e venti parti di cruscami.

In conseguenza, per i tipi di paste alimentari per i quali, dalle disposizioni in vigore, era previsto l'impiego del granito, tale prodotto dovrà essere sostituito con la farina di tipo unico; il prezzo della pasta extra dovrà subire una diminuzione di L. 10 al quintale nelle vendite all'ingrosso e di L. 0,10 al kg. nelle vendite al minuto.

(3584)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3951 - Data: 9 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia - Intestazione: Barbiero Agostino fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54632 - Data 18 aprile 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino - Intestazione: Angela Zurra Castellano di Carlo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3343 - Data: 24 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siena - Intestazione: Razzi Francesco fu Tommaso - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210-6287-8 - Data: 16 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata - Intestazione: Prosperi Luigi di Arcangelo - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1711 - Data: 15 maggio 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza - Intestazione: Massenzio Giuseppe fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20574 - Data: 30 aprile 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine - Intestazione: Mansutti Giovanni di Celeste - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2272 - Data: 9 aprile 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento - Intestazione: La Lomia Nicolò fu Gioacchino - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 14.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13616 - Data: 16 settembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova - Intestazione: Corti Ludovico fu Gio. Battista - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 762 - Data: 16 gennaio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Ferrini Olinto fu Luigi - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30115 - Data: 8 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma - Intestazione: Molè Enrico di Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5610 - Data: 12 giugno 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico - Intestazione: Calastri Angelica fu Giacomo - Titoli del Debito pubblico: certificati, capitale L. 25.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni; saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1940-XVIII

(3527) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 196.

Per operazione di debito pubblico sono stati esibiti i certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) n. 216.309 di L. 14 e n. 216.310 di L. 17,50 intestati alla « Società di mutuo soccorso per gli operai di Pollone » (Vercelli).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 6ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione dei certificati stessi, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

(2641) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Varese

Con R. decreto 3 agosto u. s. (registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1940-XVIII, registro n. 11 Interno, foglio n. 104) il sig. avv. Umberto Ostorero è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Varese pel triennio in corso 1938-1940, in sostituzione del sig. avv. Carlo Moroni.

(3569)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 1° settembre 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale telegrafica di nuova istituzione di Cremeno, in provincia di Como.

(3528)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° luglio 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, con sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola) e sottopone la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

I signori dott. prof. Carlo D'Ambrosi fu Vittorio, Bartolomeo Petronio fu Domenico e Antonio Vescovi di Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, in liquidazione, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1940-XVIII

(3570) V. AZZOLINI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a 12 posti di vice segretario in prova nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE in data 1° settembre 1936-XIV che approva il ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il decreto del DUCE in data 25 marzo 1939-XVII, n. 5630, contenente varianti alle norme di assunzione nel ruolo organico del personale di gruppo *A*, del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Vista la deliberazione del Commissario per le migrazioni e la colonizzazione, in data 14 novembre 1939-XVIII, con la quale è stato indetto un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Vista la deliberazione del predetto Commissario del 6 giugno 1940-XVIII, con la quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Vista la lettera 19 giugno 1940-XVIII con la quale il dott. Ippolito, Gino, terzo vincitore, dichiara di rinunciare alla nomina;

Ritenuto che in sua vece può farsi luogo alla nomina del primo degli idonei dott. Romano Cesareo Francesco;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti primi classificati del concorso bandito con la citata deliberazione commissariale 14 novembre 1939-XVIII, sono nominati a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, vice segretari in prova del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione con l'assegno mensile lordo a fianco di ciascuno indicato:

Numero	COGNOME E NOME	Residenza attuale	Residenza assegnata	Assegno
1	Sargenti Manlio	Roma	Roma	458,49
2	Martucci Donato	Napoli	»	916,98
3	Bongiovanni Gaetano (vedasi in succ. art. 3)	—	»	—
4	Biraghi Giuseppe	Roma	»	458,49
5	Brucculeri Stefano (vedasi in succ. art. 3)	—	»	—
6	Tavernini Ugo	Napoli	»	916,98
7	Falco Francesco (vedasi in succ. art. 2)	—	»	—
8	Pirri Plinio	Ceccano (Frosinone)	»	916,98
9	Letò Salvatore	Roma	»	458,49
10	Bruno Espedito	Napoli	»	916,98
11	De Luca Ugo	»	»	916,98
12	Romano Cesareo Francesco	Eboli (Salerno)	»	916,98

Art. 2.

Il sottonotato, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, viene esentato dal periodo di prova, e nominato vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, con riserva di anzianità, a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, con lo stipendio di L. 10.670 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2090:

Falco Francesco, avventizio con mansioni di gruppo *A* presso il Ministero dei lavori pubblici dal 29 luglio 1936-XIV.

Art. 3.

I sottonotati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conservano il trattamento economico di cui godevano presso l'Amministrazione di provenienza:

Bongiovanni Gaetano, stipendio L. 11.440, supplemento servizio attivo L. 2090, procuratore di seconda classe delle imposte dirette (gruppo *B*);

Brucculeri Stefano, stipendio L. 10.670, supplemento servizio attivo L. 2090, vice coadiutore del ruolo di segreteria del Ministero della cultura popolare (gruppo *B*).

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo Capo del Governo*
GIUSEPPE LOMBRASSA

(3595)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale dei vincitori del concorso a 100 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, relativo ai benefici concessi ai candidati di pubblici concorsi che, avendo superato le prove scritte non abbiano potuto prendere parte a quella orale perchè richiamati alle armi per mobilitazione;
Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1939, registro 16 Finanze, foglio 359, col quale fu indetto un concorso a 100 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, gruppo *A*;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice costituita con i decreti Ministeriali 7 febbraio 1940 e 30 giugno 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 19 febbraio 1940, registro 3 Finanze, foglio 357, e il 14 luglio 1940, registro 11 Finanze, foglio n. 3;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 100 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939:

Numero di graduatoria	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Giulianelli Aurelio	8,333	9,500	17,833
2	Galli Severino	8,666	8,250	16,916
3	Gherardi Dino	8,000	8,900	16,900
4	Mancino Giuseppe	8,833	8,000	16,833
5	Petrini Carlo	8,416	8,000	16,416
6	Petrini Vittorio	8,333	7,750	16,083
7	Bringiotti Dante	8,000	8,000	16,000
8	Aragona Ettore	8,583	7,250	15,833
9	Nascetti Fernando	8,416	7,250	15,666
10	Alfonsi Alfonso	7,300	8,250	15,550
11	Zambrano Riccardo	8,000	7,500	15,500
12	Consoli Niccolò	7,216	8,250	15,466
13	Buonocore Mario	7,916	7,520	15,436
14	Romei Luigi	7,916	7,510	15,426
15	Riccardi Angelo	8,166	7,250	15,416
16	Attanasio Giuseppe	8,166	7,240	15,406
17	Anceschi Enzo	7,750	7,520	15,270
18	Terranova Salvatore	7,666	7,500	15,166
19	Leone Francesco Paolo	8,250	6,900	15,150
20	Gagliardi Eugenio	8,666	6,450	15,116
21	Ferrante Francesco	8,083	7,000	15,083
22	Costantini Aimone	8,750	6,300	15,050
23	Veca Benedetto	7,183	7,850	15,033
24	Somma Armando	8,000	7,000	15,000
25	Ricca Alberto	8,583	6,400	14,983
26	Canestrelli Antonio	8,416	6,500	14,916
27	Ceriati Gino	7,283	7,600	14,883
28	Calderale Giovanni	7,833	7,000	14,833
29	De Simone Alberto	7,316	7,500	14,816
30	Guzzetta Antonino	7,033	7,750	14,783
31	De Cristofaro Manlio	7,366	7,400	14,766
32	Carlevale Federico	7,916	6,750	14,666
33	Scalia Giacomino	7,366	7,250	14,616
34	Rossi Vasco	7,300	7,250	14,550
35	Bandiera Attilio	7,666	6,780	14,446
36	Di Salvo Raffaello	8,416	6,000	14,416
37	Vairo Errico	7,216	7,000	14,216
38	Baldinelli Rolando	8,166	6,030	14,196
39	Baldi Mario	7,916	6,270	14,186
40	Cannilla Luigi	8,166	6,010	14,176
41	Baldinelli Rifredo	8,166	6,000	14,166
42	Salvetti Renzo	7,366	6,770	14,136
43	Leonardi Salvatore	7,100	7,000	14,100
44	Sambataro Giuseppe	8,083	6,000	14,083
45	Nigri Paolo	7,316	6,750	14,066
46	Ponzio Antonio	7,300	6,750	14,050
47	D'Errico Nicola	7,316	6,700	14,016
48	D'Alessio Giovanni	8,000	6,000	14,000
49	De Sanctis Mario	7,250	6,600	13,850
50	Albanese Luigi	7,300	6,500	13,800
51	Sciubba Elvio	7,666	6,100	13,766
52	Parisi Giuseppe	7,216	6,540	13,756
53	Conte Domenico	7,316	6,400	13,716
54	D'Acunto Gennaro	7,350	6,350	13,700
55	Calafiore Giuseppe	7,300	6,300	13,600
56	Mangano Manfredo	7,216	6,340	13,556
57	Le Calze Salvatore	7,133	6,350	13,483
58	Guidotti Guido	7,383	6,050	13,433
59	Albano Umberto	7,383	6,010	13,393
60	Brenna Alamanno	7,366	6,020	13,386
61	Romeo Vitaliano	7,383	6,000	13,383
62	Di Nola Antonio	7,366	6,010	13,376
63	Rocca Giuseppe	7,366	6,000	13,366
64	Cuturi Giovanni Pietro	7,350	6,000	13,350
65	Rescigno Felice	7,333	6,000	13,333
66	Fiorini Alberto	7,300	6,010	13,310
67	Alestra Gaetano	7,300	6,000	13,300
68	Barberi Gioacchino	7,016	6,280	13,296
69	Tortelli Angelo Mario	7,133	6,120	13,253
70	Martello Rocco	7,233	6,000	13,233
71	Alaimo Giuseppe	7,216	6,000	13,216
72	Garino Giovanni	7,200	6,000	13,200
73	Contino Vincenzo	7,116	6,000	13,116
74	Cacciola Agatino	7,033	6,000	13,033

Art. 2.

I candidati compresi nel prospetto sopraindicato sono dichiarati vincitori del concorso nello stesso ordine col quale sono stati elencati.

Art. 3.

Ai seguenti candidati, i quali hanno riportato nelle prove scritte del concorso a 100 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato il voto medio a fianco di ciascuno di essi indicato, sono conservati i benefici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343:

1. Buccella Michele . . . . . . punti 7,383
2. Janniello Vittorio . . . . . . » 7,333
3. Tosto Nunzio Carmelo . . . . . . » 7,083
4. Mattera Fernando . . . . . . » 7,050

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(3596)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.